

COMUNE DI RHO

## REGOLAMENTO

PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E  
PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL  
RISPARMIO ENERGETICO E  
L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO  
LUMINOSO

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Obbiettivo del presente regolamento è di stabilire dei criteri razionali per la realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali all'abbattimento dell'inquinamento luminoso ed al risparmio energetico.

Ai fini del presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale, da conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale nelle ore serali e notturne.

Le disposizioni del presente regolamento integrano quelle di cui al Titolo III, Sezione X, del Regolamento Edilizio e prevalgono, su quelle eventualmente contrastanti, del suddetto regolamento.

## **Art. 2 – Deroghe**

E' concessa deroga alle norme del presente regolamento per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale.

Sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento:

- per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a garantire la sicurezza, e agli impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- agli orari di spegnimento o di riduzione del flusso luminoso degli impianti, in occasione di festività legalmente riconosciute, di feste indette o comunque autorizzate dall' Amministrazione Comunale, per un numero massimo di 60 giorni anno, tramite apposita ordinanza, fermi restando i divieti di cui all'ottavo comma dell' art. 3.

## **Art. 3 – Disposizioni per la realizzazione di nuovi impianti**

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata anche a scopo pubblicitario per i quali non ricorrano gli estremi di deroga di cui all'art 6 comma 3 della L.R. n. 17/2000 e s.m.i., devono essere eseguiti secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il successivo adeguamento.

Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre. Gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l'emissione di luci degli

impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata quando le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere installati esclusivamente apparecchi per cui le case costruttrici, importatrici o fornitrici, abbiano certificato tra le caratteristiche tecniche la loro rispondenza alla L.R. n.17/2000 e s.m.i. corredati dalla dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso. Tali apparecchi devono essere installati in modo da soddisfare ai criteri di cui al precedente secondo comma.

Per l'installazione di impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'art 36 comma 3 della L.R. n.17/2000 e s.m.i., sussiste obbligo di presentare il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare che deve essere redatto da figura professionale specialistica che ne attesti, inequivocabilmente, la rispondenza degli impianti ai requisiti della suddetta legge, detta attestazione dev'essere corredata dalla documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da istituto di certificazione riconosciuto. A tal fine l'impresa installatrice deve altresì produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo redatta secondo le disposizioni vigenti, la dichiarazione di conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n.17/2000 e s.m.i. dell'impianto realizzato in conformità al progetto approvato.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso.

Per le insegne dotate di illuminazione propria il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.

I fari, le torri faro, i riflettori e simili che servono per illuminare parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e altre aree con diversa destinazione, devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

Nell'illuminazione di impianti sportivi e di altre aree di dimensioni simili o superiori devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori del perimetro dei suddetti impianti.

E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Nel caso in cui ciò non risulti possibile e solo per particolari e comprovati beni di valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione a condizione che i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.

Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa.

#### **Art. 4 – Disposizioni per l'adeguamento degli impianti esistenti**

Gli impianti d'illuminazione pubblici non rispondenti alle disposizioni per la realizzazione di nuovi impianti di cui al precedente art.4, devono essere sostituiti e/o modificati in modo tale che siano resi conformi, nei tempi e nei modi che verranno

stabiliti dall'A.C., mediante apposito programma di interventi e di adeguamenti, secondo le modalità e le priorità stabilite dal PIL; quelli d'illuminazione privata devono essere sostituiti e/o modificati come sopra detto, nei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni della L.R. n.17/2000 s.m.i. e di quelle, eventualmente, emanate successivamente in materia.

Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al precedente primo comma i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente regolamento e tale operazione non infici la sicurezza elettrica e statica del corpo illuminante.

Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori di flusso luminoso, allo spegnimento del 50 % delle sorgenti luminose entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa. Tale disposizione non si applica agli impianti di illuminazione pubblica.

Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già installate, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o dotate di dispositivo idoneo a contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90 ° ed oltre, nonché di vetri o copertura di protezione trasparenti entro i termini di cui al precedente primo comma.

L'adeguamento degli impianti deve essere tale da favorire soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.

Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti richiesti per la realizzazione di nuovi impianti di cui al precedente art.4, è necessario procedere, fatte salve le prescrizioni di sicurezza indicate dalle vigenti norme e gli impianti di illuminazione stradale che devono sottostare a specifiche restrizioni tecniche e di sicurezza in merito alla viabilità, variando l'inclinazione degli apparecchi o inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibile con i requisiti di sicurezza elettrica.

## **Art. 5 – Norme procedurali**

La realizzazione degli impianti di cui al presente regolamento è disciplinata dalle norme procedurali stabilite nel Regolamento Edilizio.

La progettazione e la realizzazione degli impianti da eseguire nell'ambito di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, sono soggetti alla disciplina prevista per tali interventi dal Regolamento Edilizio e costituiscono oggetto del medesimo titolo abilitativo.

La progettazione e la realizzazione di nuovi impianti ovvero l'adeguamento degli impianti esistenti indipendentemente dai suddetti interventi ovvero per puntuali necessità, è assentita previo presentazione di apposita domanda di permesso di costruire ovvero mediante la presentazione di denuncia di inizio attività nei modi e secondo le procedure stabilite dal Regolamento Edilizio.

Ultimati i lavori di realizzazione degli impianti, fermo restando la presentazione dei documenti e degli elaborati previsti dalle norme in materia, l'installatore è tenuto a rilasciare dichiarazione di conformità al progetto e alle norme di legge, ivi compresa la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni di cui alla L.R. n.17/2000 e s.m.i..

## **Art. 6 – Vigilanza e sanzioni**

L'attività di vigilanza è svolta dalla Polizia Locale che può all'uopo avvalersi del competente Ufficio del Settore Tecnico Comunale e di altri enti competenti in materia (ARPA).

Fermo restando l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al Regolamento Edilizio, chiunque impieghi impianti e sorgenti luminose non rispondenti ai criteri indicati nel presente regolamento incorre nelle sanzioni amministrative stabilite dalla L.R. n.17/2000 e s.m.i. e, all'obbligo di spegnimento dell'impianto fino alla modifica e/o sostituzione qualora questo non pregiudichi le condizioni di sicurezza.

I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.

## **Art. 7 – Norme finali**

I proprietari degli impianti hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al presente regolamento; sono a carico degli stessi tutti gli oneri (e spese) per la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti alle disposizioni del presente regolamento.


## **Art. 8 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte dell'Organo comunale competente.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 12 del 24/01/2007, divenuto esecutivo in data 12.02.2007 ed entra in vigore il 1° marzo 2007.

Rho, 01.03.2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Giovanni SAGARIA)



**IL SINDACO**  
(Dott.ssa Paola PESSINA)

